

Allegato B)

Associazione culturale e di impegno Socio-politico "OSPITALETTO DOMANI"

STATUTO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Costituzione, sede e logo

E' costituita l'Associazione culturale e d'impegno socio-politico denominata "OSPITALETTO DOMANI".

La variazione della sede sociale, individuata con l'Atto Costitutivo, è stabilita con delibera dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione adotta come proprio simbolo il logo in allegato.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle eventuali deliberazioni che saranno adottate dagli organi previsti dallo Statuto stesso.

L'Associazione ha sede in Ospitaletto (BS) e può operare, oltre che nel Comune della sede sociale, nel territorio nazionale della Repubblica Italiana.

ART. 2

Principi ispiratori — Scopo — Attività

L'Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e ai valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità.

L'Associazione persegue e promuove:

- a) la politica come "servizio", in modo tale da porre al primo posto l'interesse della collettività;
- b) la partecipazione della persona come il punto di forza dell'azione amministrativa;
- c) progetti programmatici che nascono dalle persone e perseguono il benessere del proprio territorio;
- d) la cultura civica, intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa della città, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità della vita dei comuni del territorio;

L'Associazione, esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti i Soci e potrà promuovere a scopo di autofinanziamento, attività ed iniziative consentite dalla vigente legislazione.

Per conseguire i propri fini, l'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:

- a) predisposizione di strumenti utili per una valutazione comune delle priorità sociali con l'obiettivo di proporre ed attuare gli interventi più opportuni per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;
- b) sostegno e/o promozione di liste civiche che partecipino alle elezioni amministrative, con programmi coerenti con le finalità dell'Associazione;
- c) attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e di ricerca, attività formativo-educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e altre Associazioni;
- d) attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazione di riviste — bollettini, giornali murali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog e newsletter;
- e) attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi.
- f) attività ludico-sportive e ricreative in genere a livello non professionale;

L'Associazione potrà altresì concludere contratti ed accordi con altre Associazioni e terzi in genere.

ART. 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale provvederà nella stessa sede a nominare un liquidatore.

ART. 4

Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che hanno compiuto i sedici anni e che, riconoscendosi nei principi e finalità dell'Associazione di cui all'art. 2, abbiano chiesto di farne parte sottoscrivendone le norme statutarie e corrispondendo il contributo associativo, qualora stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alla vita dell'associazione e tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione stessa.

La partecipazione ha carattere strettamente personale e quindi la posizione di associato non è cedibile a terzi.

Il numero di Soci è illimitato.

ART. 5

Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

La qualità di Socio si perde per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per mancato versamento del contributo associativo, qualora stabilito dall'Assemblea dei soci, ovvero per dimissioni o morte del socio. La non ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che svolga attività o abbia comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

La dimissione è consentita a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento senza la restituzione del contributo associativo, qualora stabilito dall'Assemblea dei Soci e versato.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Inoltre tutti i Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a concorrere all'elaborazione delle linee politiche e delle attività ed approvare il programma delle stesse;
- c) ad essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) a ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- e) a consultare gratuitamente libri e pubblicazioni diverse, strumenti audiovisivi, supporti informatici esistenti presso gli archivi dell'Associazione;
- f) ad esercitare diritto di voto;
- g) a farsi rappresentare - in via eccezionale - in Assemblea dei Soci da altro Socio, mediante delega scritta circostanziata. Il Socio delegato può ricevere fino al massimo di 3 deleghe ad ogni Assemblea dei Soci;
- h) a recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante comunicazione scritta secondo quanto disposto dal presente statuto.
- i) ad essere eletto nelle cariche sociali, purché maggiorenne.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a) a versare annualmente il contributo associativo, qualora deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- b) a rispettare e far rispettare lo statuto e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
- c) a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell'Associazione.

ART.7

Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a) dal contributo associativo qualora stabilito dall'Assemblea dei Soci;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
- c) da contributi derivanti da iniziative di attività promosse dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento nel rispetto della legislazione vigente;
- d) dai beni acquisiti dall'Associazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere strutture adibite ad attività di solidarietà e formazione civile nonché concludere contratti e accordi con altre Associazioni o terzi in generale.

I versamenti dei contributi effettuati dai Soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale viene obbligatoriamente devoluto ad un ente o ad un'istituzione non lucrativa con finalità analoghe a quelle stabilite dall'art. 3, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'Autorità di controllo

Capo II- GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Garanti;

ART. 9

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo qualora deliberato dall'Assemblea dei Soci.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Presidente e dei membri del Collegio dei Garanti;
- e) la delibera degli indirizzi generali e delle linee programmatiche dell'Associazione relativamente a quanto indicato nell'art.2;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione stessa e la conseguente nomina dei liquidatori;

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai Soci tramite posta ordinaria, fax, posta elettronica, sms o qualsiasi altro mezzo compresa la pubblicazione sul sito e/o sulla chat degli iscritti alla Associazione entro almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, ridotti a tre in caso di urgenza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza stessa e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

Altre riunioni Assembleari possono essere convocate con la modalità di cui sopra ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e sulle decisioni da intraprendere, sulle linee politiche da attuare e sulle nuove attività da effettuare. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

ART. 10

Validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ordinari;
- b) in seconda convocazione se presente almeno 1/4 dei soci ordinari

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei Soci ordinari;
- b) in seconda convocazione se presente almeno 1/4 dei soci ordinari.

Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 19.

I soci minorenni partecipano con solo voto consultivo.

ART. 11

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale sommario, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe da parte dei Soci.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni inerenti le loro responsabilità.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto, contestualmente alla elezione del Presidente, dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 11, compreso il Presidente. Il numero dei membri costituenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea dei Soci all'inizio della seduta dell'Assemblea elettiva, che può determinare altresì eventuali criteri oggettivi di incompatibilità con gli scopi dell'Associazione di cui all'Art.2.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; l'incarico di Tesoriere potrà essere attribuito anche ad un socio esterno al Consiglio Direttivo eletto;

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano nelle cariche per 3 anni.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti. In caso di impossibilità di applicazione della suddetta regola si dovrà convocare l'Assemblea dei Soci e procedere alla surroga. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune sue attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti.

Tutti i singoli consiglieri collaborano con gli altri membri del Consiglio Direttivo per il proseguimento delle finalità dell'Associazione. In particolare:

- a) il Tesoriere cura l'amministrazione del Patrimonio Sociale, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di voler delegare in ambito economico-finanziario;
- b) il Segretario cura la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dei verbali e dei libri sociali e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di voler delegare in ambito organizzativo;

ART. 13

Convocazione del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata, ridotti ad un giorno in caso di urgenza. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo il Presidente del Comitato dei Garanti. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sommario che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) persegue gli scopi sociali di cui all'ART.2, curando l'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) predisporre l'o.d.g. delle Assemblee dei Soci
- d) sottopone all'Assemblea il rendiconto preventivo e quello consuntivo annuale;
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- f) delibera in merito all'espulsione dei Soci;
- g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
- h) nomina eventuali commissioni consultive;
- i) propone all'Assemblea straordinaria modifiche o integrazioni dello statuto;

ART.15

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza è sostituito dal Vicepresidente che è eletto dal Consiglio Direttivo in occasione della seduta di insediamento con votazione a maggioranza assoluta.

Non può essere eletto Presidente il Socio che ricopra cariche di vertice, a livello locale, provinciale, regionale o nazionale di un partito nazionale o che si trovi in una delle incompatibilità determinate dalla Assemblea dei soci, così come disciplinate all'art.12 I° comma.

Nel caso in cui tale incompatibilità avvenga in data successiva all'elezione del Socio a Presidente, il Socio è tenuto a recedere immediatamente dalla carica.

Il Presidente dura in carica per 3 anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma Sociale. Inoltre:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

ART.16

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi e vigila sulla osservanza dello Statuto.

Si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci, contestualmente alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Garanti sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Garanti ha diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- a) il rendiconto preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre dell'anno in corso;
- b) il rendiconto consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente il contributo associativo e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri importi derivanti da soggetti pubblici o privati.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro degli inventari (solo in presenza di beni registrati dell'Associazione).

ART. 19

Modifiche allo statuto

I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi e finalità dell'Associazione di cui all.art.2, se non con il consenso del 4/5 dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci ordinari ed il consenso dei 2/3 dei voti validamente espressi.

ART. 20

Reinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21

Fase Transitoria

Nella prima fase di applicazione dello statuto i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi Sociali sono svolti da un Presidente, da un Comitato Direttivo e da un Presidente del Collegio dei Garanti, nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione con durata della carica fino all'Assemblea di nomina degli Organi Sociali, che dovrà essere convocata entro l'anno successivo a quello di costituzione dell'Associazione.

Allegati

(Logo Associazione)